



# COMUNE DI MONASTERACE

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 14 DEL 18/06/2026**

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, e art. 10-quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciotto** del mese di **giugno** alle **ore 18:37** e a seguire, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi notificati nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria e in Prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto, fatto l'appello nominale, risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri:

N. Ord.	Cognome Nome	Carica	Presenza
1	Menniti Mario	Presidente	Presente
2	Murdolo Carlo Alberto	Sindaco	Presente
3	Comito Federica	Consigliere	Presente
4	Bova Marcello	Consigliere	Presente
5	Armocida Nicola	Consigliere	Presente
6	Papallo Giuseppe	Consigliere	Presente
7	Pisano Gabriella	Consigliere	Presente
8	Papaleo Emanuele	Consigliere	Presente
9	Pilato Rosa	Consigliere	Presente
10	Zannino Alessandro	Consigliere	Presente
11	Marino Andrea	Consigliere	Presente
12	Papaleo Ilario	Consigliere	Presente
13	Spanò Antonio Palmiro	Consigliere	Presente

**Presenti 13 - Assenti 0**

Partecipa alla seduta il Segretario f.f. Comunale Dott. **Francesco Spanò**.

Il Dott. **Mario Menniti**, in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver dichiarato aperta la riunione, li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Relaziona l'Assessore **Armocida** il quale illustra sinteticamente la proposta di adesione alla cosiddetta "rottamazione", misura finalizzata ad agevolare i contribuenti e invita il Consiglio a esprimere voto favorevole.

Il Consigliere **Zannino** annuncia voto favorevole in quanto si tratta di una proposta caldeggiata anche dal proprio gruppo consiliare.

Il Consigliere **Spanò** rende dichiarazione di voto favorevole al provvedimento; critica la scelta relativa al fermo amministrativo che potrebbe risultare controproducente, in quanto suscettibile di interrompere il dialogo con la comunità; richiama, in conclusione, la clausola di salvaguardia sociale illustrata nel documento sottoposto precedentemente al Consiglio, invitando l'Amministrazione a valutarne l'adozione quale strumento utile a facilitare la riscossione mediante un dialogo costruttivo con la cittadinanza.

Il Consigliere **Bova** annuncia voto favorevole e suggerisce, a seguito dell'approvazione della rottamazione, di procedere quanto più rapidamente possibile all'approvazione del nuovo regolamento in materia di rateizzazione dei tributi.

L'Assessore **Armocida** replica rilevando, nelle affermazioni di alcuni consiglieri di minoranza, una evidente contraddizione tra la richiesta di accelerare la riscossione e l'invito a non utilizzare gli strumenti coattivi previsti dalla legge per ottenere il pagamento da parte dei contribuenti morosi.

Conclusi gli interventi, si procede ad esaminare la proposta di deliberazione.

Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri, ai sensi dell'art.49, comma 1° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

### CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi

giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti consegnati entro il 31/12/2023 ammontano complessivamente ad euro 968.780,45;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 861.810,67;
- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 630.854,95;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 50% del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione del minore ammontare dei residui attivi relativi ai carichi affidati e della svalutazione operata sugli stessi, prevedendo una riduzione dei carichi residui prevedibilmente pari a euro 93.818,39 (calcolata stimando il 50% di adesione), compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari;

**RITENUTO PERTANTO** di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 8 del 10/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTA** l'allegata relazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario (**All. 2**), con la quale viene espresso il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

**VISTO** Statuto, DUPS e Bilancio 2026/2028;

### **PROPONE**

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto, predisposta a cura del Responsabile del Settore 2 - Economico-Finanziario;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come di seguito riportati e allegati al presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

Presenti n. 13 – Votanti n. 13

Favorevoli n. 13 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 0

### DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti Favorevoli n. 13 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 0, espressi per alzata di mano

### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

## **PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

---

### **Parere Regolarità Tecnica Proposta Delibera Consiglio**

Parere espresso in data 11/06/2026 da Dott.ssa Maria Lucà, con esito Favorevole.

Parere firmato digitalmente sulla proposta, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

---

### **Parere Regolarità Contabile Proposta Delibera Consiglio**

Parere espresso in data 11/06/2026 da Dott.ssa Maria Lucà, con esito Favorevole.

Parere firmato digitalmente sulla proposta, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente**  
Dott. Mario Menniti

**Il Segretario f.f. comunale**  
Dott. Francesco Spanò

---

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

<p><b>Il Segretario f.f. comunale</b> Dott. Francesco Spanò</p>
---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa